



COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA

(Provincia di Agrigento)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num 29 del Registro – Seduta del giorno 30.07.2015

ADUNANZA STRAORDINARIA URGENTE DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addi trenta del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze,

A seguito di regolare invito diramato ai sensi dell'art. 48 del D.L.P.R.S. 29/10/1955 n. 6 modificato dalla L.R. 48/91, si è riunito, oggi, in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - ARBISI SARIO	Presente	9 - VACCARO STEFANO	Presente
2 - PENDOLA ROSSANA	Assente	10 - GENNUSA GASPARE	Presente
3 - MAGGIO ANTONELLA	Assente	11 - PUMILIA ADELE NEVINIA	Presente
4 - CACIOPPO MARIA CRISTINA	Presente	12 - ABRUZZO CALOGERA	Presente
5 - BONSIGNORE GIANFRANCO	Presente	13 - TARDO FILIPPO	Assente
6 - FEMMINELLA ROSANNA	Presente	14 - ARMATO MASSIMILIANO	Assente
7 - ABATE PAOLO	Presente	15 - VERDE GIUSEPPE	Assente
8 - ODDO GIUSEPPE	Presente		

Totale presenti 10

Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CANTONE ROSALIA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. ARBISI SARIO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

- In principio di seduta sono stati nominati scrutatori i sigg. consiglieri: Vaccaro Stefano, Abate Paolo e Pumilia Adele Nevinia.
- Si dà atto che sono presenti alla seduta il Sindaco Sig. Ciaccio Leonardo e gli Assessori (soggetti esterni) Cacioppo Giuseppe (Vice Sindaco), Mulè Maria, nonché gli (Assessori consiglieri) Oddo Giuseppe e Cacioppo Maria Cristina.
- Si dà atto altresì che sono presenti alla seduta il Capo dell'Area Socio Assistenziale Dott.ssa Maria Audenzia Montana e l'addetta all'Ufficio Tributi Mangiaracina Francesca.

-
- **Il Presidente**, introdotto l'argomento, fa presente che sulla proposta in esame, provvista dei pareri favorevoli Tecnico e Contabile, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole. In seguito lo stesso da lettura integrale del dispositivo della proposta.
 - **La cons.ra Abruzzo Calogera**, pur prendendo atto di tali pareri favorevoli, ritiene opportuno verificare la copertura del Tributo in esame. A tal proposito dà lettura del verbale datato 29/07/2015, redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti. Tale organo, in riferimento alla TASI, prendendo atto della conferma di mantenere l'imposta senza impatto per i contribuenti, invita l'Amministrazione a monitorarne la sostenibilità. A suo giudizio il precitato verbale doveva essere allegato alle proposte delle delibere.
 - **Il Presidente**, ribadisce che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere direttamente sulla proposta.
 - **Il Sindaco**, presa la parola, fa presente che nonostante la riduzione dei trasferimenti, l'Amministrazione anche quest'anno con grande senso di responsabilità, ha ritenuto opportuno azzerare la TASI. I Consiglieri se hanno delle perplessità hanno la facoltà di accedere agli Uffici ed esaminare gli atti.
 - **La cons.ra Abruzzo Calogera** reputa insoddisfacente tale risposta.
 - **Il cons. Vaccaro Stefano**, rammenta in materia fiscale, le iniziative messe in atto dalla nuova Amministrazione. Fa notare che il nostro Comune è uno dei pochi in Sicilia ad aver azzerato la TASI. Analizza in dettaglio gli eventuali introiti di questo tributo. Evidenzia la consistenza della somma. Con l'azzeramento di questa imposta, di cui siamo orgogliosi, afferma, si cercato di attutire la pressione fiscale sui nostri cittadini.
 - **La cons.ra Abruzzo Calogera**, ripresa la parola, ritiene tale argomento poco attendibile. L'azzeramento della TASI si riversa sull'IMU che viene applicata con l'aliquota massima consentita dalla legge.
 - **Il Sindaco**, ripresa la parola, manifesta profondo rispetto per il Consiglio Comunale, ma ritiene le affermazioni della minoranza strumentali. La politica seria, afferma, non fa miracoli, ma agisce con senso di responsabilità, realismo, diagnosi dei malanni e attento dosaggio dei rimedi,
 - **A questo punto, il Presidente**, considerato che non ci sono altri interventi chiede la dichiarazione di voto.
 - **Il cons. Vaccaro Stefano**, a nome del gruppo della maggioranza, annuncia voto favorevole.
 - **Il cons. Calogera Abruzzo**, manifesta voto favorevole della minoranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'unita proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio e alle Finanze Cacioppo Maria Cristina relativa a: "Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015";

- Visto che la stessa è munita dei pareri prescritti dall'art.53 della legge 8 Giugno 1990, n.142 come recepito con l'art.1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, e ss.mm.ii. , e con la modifica di cui all'art.12 della legge regionale 23 Dicembre 2000, n.30 ;
- Uditi gli interventi, come sopra riportati;
- Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti datato 29.07.2015 riportato sulla precitata proposta;
- Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta,

DELIBERA

- Approvare l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015" e per l'effetto, adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati in principio di seduta,

DELIBERA

- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12 L.R. 44/91.



Comune di Sambuca di Sicilia

Libero Consorzio comunale di Agrigento

00000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C. C.

Depositata
nell'Ufficio di
Segreteria

11/23/07/2015

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) - Anno 2015

IL PROPONENTE

[Signature]

Li _____

SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Li 29/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Rosa Maria Friscia

SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li 29/07/2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Rosa Maria Friscia)

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Per quanto di competenza esprime parere

FAVOREVOLE
[Signature]
[Signature]

Sambuca di Sicilia, li 29/07/2015

PARERE _____ COMMISSIONE CONSILIARE: BILANCIO E FINANZE

Firma del Presidente della Commissione

PARERE _____ CONSULTA COMUNALE

Firma del Presidente della Consulta

ISCRIZIONE all'O.d.g. della Seduta del

30/07/2015

Il Presidente del Consiglio comunale

[Signature]

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 29

del 30-07-2015

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote della TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui viene svolta l'attività;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.

“683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.

VISTO il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” convertito, con modificazioni, con la Legge n. 68 del 2 maggio 2014;

VISTO il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con legge n. 89 del 23 giugno 2014;

VISTO il d.l. n. 88 del 9 giugno 2014;

VISTA la deliberazione n. 32 del 27/08/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica comunale);

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 68 del 02 maggio 2014 e sulla base del Regolamento IUC – Capitolo 3 Regolamento componente TASI – nei seguenti casi:

A) per abitazione principale e pertinenze della stessa:

- a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il suo nucleo familiare dimorano

abituamente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

A2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale stabilisce che, per l'anno 2015, è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PROPONE

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:
 - **ALIQUOTA "0" (ZERO) PER MILLE**
 - (Abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)
- a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ed assimilate;
- b) la TASI non è dovuta, per l'azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l'aliquota IMU pari allo 0,2 (due) per mille;

ALiquota "0" (ZERO) PER MILLE

- a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della Legge 27.12.2013, n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni principali e relative Pertinenze e per le aree edificabili;
- 3) **Di non determinare le detrazioni TASI**, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3 Regolamento Componente TASI - Art. 7 per azzeramento dell'aliquota;
- 4) **Di individuare** comunque i seguenti servizi indivisibili, senza i relativi costi poiché alla loro copertura la TASI non è chiamata, anche in quota parte, per l'anno corrente poiché azzerata ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n. 147:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco si dettagliano tali servizi valutando che i costi saranno inseriti solo allorché la TASI venga deliberata ad aliquota superiore allo zero con indicazione quindi dei relativi costi complessivi di riferimento:

- Pubblica sicurezza e vigilanza
 - Tutela del patrimonio artistico e culturale
 - Servizi cimiteriali
 - Servizi di manutenzione strade, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
 - Servizi socio-assistenziali
 - Servizio di protezione civile
 - Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
- 5) **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
 - 6) **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC;
 - 7) **Di inviare** la deliberazione di cui al presente atto al Ministero dell'Economia e finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - 8) **Di dichiarare** il presente atto di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000.

Letto Approvato e sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
F.to CACIOPPO MARIA
CRISTINA

Il Presidente
F.to ARBISI SARIO

Il Segretario
F.to CANTONE ROSALIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i. – Art. 32 legge 69/2009 e s.m.i.)
(Art.18 L.R.22 del 16.12.2008 come modif. dall'art. 06 della L.R. n.11 del 26.06.2015)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile della pubblicazione, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 04.08.2015 al 19.08.2015.

Addi,
IL RESPONSABILE
Riggio Margherita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANTONE ROSALIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva **il giorno** : 09/09/2014

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.12 comma 1° L.R. 44/91.
- In quanto è stata dichiarata di immediata esecutività - Art.12 comma 2° L.R. 44/91.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANTONE ROSALIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE